

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Art. 1

Definizione del servizio

- 1 Per servizio di noleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli, muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
- 2 I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti nel territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quello cui sono destinati.

Art. 2

Disciplina del servizio

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina delle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Art. 3

Condizioni di esercizio

- 1 L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
- 2 Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
- 3 In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
E', invece, ammesso il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4 Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, il quale può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purchè in possesso dei requisiti previsti nell'art. 8 del presente regolamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

5 Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio Polizia Amministrativa l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 4

Numero delle autorizzazioni

Il rilascio delle autorizzazioni viene effettuato secondo le modalità indicate dall'art. 12, nel numero massimo fissato dalla Provincia di Milano ex art. 7 Legge 20/95.

Art. 5

Riconoscibilità e caratteristiche delle vetture

1 Le autovetture adibite al servizio portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo. Detto contrassegno viene rilasciato dall'Ufficio Polizia Amministrativa, competente al rilascio dell'autorizzazione.

2 I veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

3 Le autovetture adibite al servizio devono essere dotate di portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

Art. 6

Criteri generali per lo svolgimento del servizio

Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

1 obbligo di disponibilità di una rimessa, in Arcore, presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza;

- 2 il prelievo dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Arcore per qualunque destinazione;
- 3 le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente debbono essere effettuate presso le rispettive rimesse o presso la sede del vettore.
- 4 la rimessa e la sede del vettore devono avere le seguenti caratteristiche :
 - essere pubblicizzate all'esterno con targhe o simili onde rendere conoscibile al pubblico il servizio;
 - essere facilmente e liberamente accessibili da chi intenda usufruire del servizio;
 - essere pubblicizzate all'interno dei locali pubblici, degli alberghi e dei ristoranti. Indirizzi e numeri di telefono devono essere pubblicizzati, con appositi cartelli, predisposti dall'Amministrazione Comunale, presso la stazione FF.SS. e le fermate autobus del servizio pubblico.
- 5 la prestazione del servizio non è obbligatoria e, quindi, è data facoltà al titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rifiutarne, in alcuni casi, la prestazione. Tuttavia, ciò non può pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. Al fine di verificarne il regolare svolgimento, l'Assessore competente può disporre, tramite l'Ufficio Polizia Municipale, degli accertamenti sul territorio comunale.

Art. 7

Commissione consultiva comunale ex art. 4 comma 4
Legge 21/92

- 1 Per la valutazione delle problematiche connesse alla organizzazione ed all'esercizio del servizio, alla applicazione del regolamento ed alla assegnazione delle autorizzazioni, il Sindaco provvede, entro sei mesi dalla approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) dall'Assessore competente, in qualità di presidente;
 - b) dal dirigente dell'Ufficio Commercio;
 - c) dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale;
 - d) da 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
 - e) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
 - f) da un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap;

./.

- 2 La seduta della commissione è valida con la presenza della maggioranza suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.
- 3 Il presidente è tenuto altresì a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n. 4 dei suoi componenti.
- 4 La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5 Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione procede alla valutazione dei titoli assegnando il relativo punteggio.
- 6 La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
- 7 Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO II

La professione di noleggiatore

Art. 8

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

L'esercizio della professione di noleggiatore è subordinato al possesso dei seguenti requisiti :

- 1 idoneità professionale attestata dal certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada;
- 2 essere iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea " tenuto dalla Camera di Commercio.
- 3 non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla

./.

reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;

4 non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera 3 e 4.

Nei casi di cui ai punti 3 e 4 il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

5 non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimento di revoca dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel quinquennio precedente la presentazione della domanda per l'assegnazione di una nuova autorizzazione.

Capo III

L'autorizzazione all'esercizio

Art. 9

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

- 1 Le autorizzazioni vengono assegnate mediante apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
- 2 Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10

Contenuti del bando

- 1 I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) requisiti richiesti per l'esercizio della professione;
 - c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - f) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di

- scrutinio da parte della Commissione , di cui all'art. 7 del presente regolamento;
- g) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 11

Titoli oggetto di valutazione

- 1 Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio la Commissione di cui all'art. 7 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato :
 - a) laurea punti 4;
 - b) diploma di maturità punti 3;
 - c) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 3 a semestre, fino ad un massimo di otto semestri.
- 2 Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
- 3 Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio e qualora non possa essere utilmente applicato l'art. 8, comma 4 della L 21/92, l'autorizzazione verrà assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 12

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

- 1 La Giunta comunale, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo dichiarando il vincitore del concorso.
 - 2 Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
- A tale scopo, il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della autorizzazione, dovrà produrre la seguente documentazione entro 4 mesi dalla data di notificazione della comunicazione dell'avvenuta assegnazione:
- a) certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada ;

./.

- b) certificato comprovante l'iscrizione al " Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea ", tenuto dalla Camera di Commercio ;
- c) certificato di iscrizione nel registro dei mestieri girovaghi, previsto dall'art. 121 del T.U.L.P.S., nel caso di proprietà di una sola autovettura condotta personalmente;
- d) licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., se proprietari di più automezzi, e, conseguentemente, intestatari di più autorizzazioni;
- e) certificato di cittadinanza per i cittadini dell'Unione Europea e certificato di reciprocità per cittadini extracomunitari, come da normativa per accesso al lavoro.
- f) dichiarazione resa ai sensi del Decreto Legislativo 8/8/94, n. 490;
- g) dichiarazione dell'U.S.S.L. attestante l'idoneità all'esercizio del servizio;
- h) certificato comprovante il possesso dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio.

3 L'imprenditore privato assegnatario dell'autorizzazione dovrà svolgere l'attività di noleggiatore in via esclusiva, ai sensi dell'art. 7 della L. 21/92.

4 Entro 4 mesi dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere iniziata l'attività e prodotta la seguente documentazione :

- a) Certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane per le imprese aventi le caratteristiche di cui alla legge 443/85;
- b) Certificato di iscrizione all'Albo imprese per le imprese non aventi le caratteristiche di cui sopra;
- c) Carta di circolazione del veicolo;
- d) Certificato di proprietà del veicolo;
- e) Certificato assicurativo del veicolo.

Art. 13

Validità dell'autorizzazione e vidimazione annuale

1 Perchè l'autorizzazione d'esercizio abbia validità il titolare deve presentare, presso l'Ufficio Polizia Amministrativa, entro il mese di dicembre di ogni anno, domanda di vidimazione contenente il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento. La richiesta di vidimazione, in bollo, dovrà essere corredata dell'autorizzazione. All'atto della presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il certificato di proprietà ed il certificato di assicurazione stipulato per il veicolo in esercizio.

2 L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 14

Figure giuridiche di gestione

- 1 I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono :
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, N. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) comma 2 dell'art. 1.
- 2 Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso , decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.
- 3 In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 15

Trasferibilità dell'autorizzazione

- 1 L'autorizzazione per atto tra vivi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, nel termine perentorio di 4 mesi, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia compiuto sessant'anni di età;
 - c) sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Qualora il trasferimento non si perfezionasse nell'arco dei 4 mesi, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

- 2 Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento ovvero l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo, designato da questi, nel termine perentorio di due anni.
- Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
- 3 Il Sindaco autorizza, previa apposita domanda di voltura, il trasferimento della autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) il contratto di cessione stipulato nelle forme previste dalla Legge 12.8.1993, n. 310, deve essere depositato presso l' Ufficio Polizia Amministrativa;
 - b) la dichiarazione di successione deve essere depositata presso l'Ufficio Polizia Amministrativa;
- 4 Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

Art. 16

Rinuncia all'autorizzazione

- 1 Il titolare che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio Polizia Amministrativa.

CAPO IV

L'esercizio del servizio

Art. 17

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

- 1 Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2 Qualsiasi sospensione del servizio di durata superiore a 30 giorni è comunicato nel termine di due giorni, mediante comunicazione motivata e documentata ,al competente Ufficio Polizia Amministrativa.

Art. 18

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1 Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo
- f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
- l) tenere a bordo del mezzo, durante tutti i suoi spostamenti, l'autorizzazione all'esercizio del servizio e l' eventuale elenco dei dipendenti o collaboratori;
- m) tenere a bordo del mezzo il certificato di abilitazione previsto dal vigente codice della strada;
- n) tenere a bordo del mezzo il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti;

2 Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) fumare durante il trasporto del cliente;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- c) portare animali propri in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) acquisire clientela su aree pubbliche non autorizzate dal Comune;
- h) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 19

Comportamento degli utenti

- 1 Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
- a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 20

Interruzione del trasporto

- 1 Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 21

Trasporto handicappati

- 1 Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

- 2 Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 22

Tariffe

- 1 Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
- 2 La Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'articolo 7 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica massima per l'esercizio del servizio di noleggio.
- 3 I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di esporre le tabelle tariffarie nelle proprie rimesse, nei propri veicoli ed hanno facoltà di esporle nelle strutture ricettive presenti sul territorio, nella stazione ferroviaria e negli Uffici Pubblici.

Art. 23

Contachilometri

- 1 I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
- 2 I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio Polizia Amministrativa.

Art. 24

Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

- 1 La Giunta Comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti.

La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;

./.

- b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'Art. 4 del presente Regolamento;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque trenta giorni nell'arco dell'anno;
- d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 25

Reclami

- 1 Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati all'Ufficio Polizia Amministrativa, L.go Vela, 1, Tel. 6017331 e all'Ufficio Polizia Municipale, Via Casati 112, tel. 615371 che, esperiti gli accertamenti del caso, adottano i conseguenti provvedimenti .
- 2 All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il n. di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V

Vigilanza sul servizio

Art. 26

Addetti alla vigilanza

- 1 La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 27

Idoneità dei mezzi di servizio

- 1 La Polizia Municipale dispone annualmente e qualora ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi allo svolgimento del servizio.
- 2 La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
- 3 E' fatto obbligo di sottoporre le autovetture adibite al servizio ai controlli periodici dei gas di scarico previsti dalle normative vigenti.

./.

CAPO VI

Sanzioni Amministrative

Art. 28

Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1 Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per le seguenti violazioni :
 - a) violazione dell'art. 13, comma 1 , del presente Regolamento;
 - b) violazione dell'art. 17, comma 2, del presente Regolamento;
 - c) violazione dell'art. 18 del presente Regolamento ;
 - d) violazione dell'art. 25, comma 2, del presente Regolamento ;
 - e) violazione dell'art. 27, comma 3, del presente Regolamento.
 - f) violazione delle norme previste nel successivo art. 29.
- 2 Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, N. 383.
- 3 Il Sindaco provvede ad aggiornare gli importi di cui al presente articolo secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

Art. 29

Sospensione dell'autorizzazione

- 1 Il Sindaco o l'Assessore preposto al Settore competente per materia, sentita la Commissione di cui all'art. 7, previa diffida all'interessato, dichiara la sospensione della autorizzazione per un periodo da uno a novanta giorni nei seguenti casi:
 - a) violazioni delle norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati ;
 - b) violazione dell'art. 6, comma 1,2,3,4 del presente Regolamento;
 - d) violazione degli obblighi di cui all'art. 18, lettere l),m), n) del 1° comma e g) del 2° comma del presente Regolamento;
 - e) violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 5, del presente Regolamento ;
 - f) violazione della disposizione concernente la riconoscibilità delle vetture di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento ;
 - g) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap previste dall'art. 21 del presente Regolamento ;

- h) violazione, per la terza volta nell'arco di un anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento ;
- i) violazione dell'art. 12, comma 3, del presente Regolamento.
- l) violazione dell'art. 22, comma 3, del presente Regolamento;
- m) violazione della disposizione che vieta di adibire i veicoli a servizi diversi da quello a cui sono destinati prevista dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento;

Art. 30

Decadenza dell'autorizzazione

1 Il Sindaco o l'Assessore preposto al Settore competente per materia, sentita la Commissione di cui all'art. 7 e previa diffida all'interessato, dichiara la decadenza della autorizzazione nei seguenti casi :

- a) irrogazione di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio ;
- b) mancata attivazione del servizio nel termine previsto dall'art. 17, comma 1, del presente Regolamento ;
- c) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi, in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare comprovati da idonea documentazione. Qualora, da accertamenti effettuati sul territorio dall'Ufficio Polizia Municipale, emerge che l'operatore non svolge effettivamente il servizio, l'Assessore competente può diffidare il titolare dell'autorizzazione a comprovare, con idonea documentazione, l'effettivo svolgimento del medesimo.

Art. 31

Revoca dell'autorizzazione

1 IL Sindaco o l'Assessore preposto al Settore competente per materia, sentita la Commissione di cui all'art. 7, dispone la revoca dell'autorizzazione nel seguente caso :

- a) qualora in capo al titolare dell'autorizzazione venga meno uno dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente Regolamento;

Art. 32

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al Capo VI sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni e

dalle leggi regionali n. 90 del 5/12/1983 così come modificato dalla L.R. 4/6/1984 n. 27.

Salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2°, le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti alle dipendenze dei titolari delle autorizzazioni amministrative, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

Art. 33

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.

- 1 Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca della autorizzazione.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 34

Sindacato Regionale sulle deliberazioni comunali

- 1 Il presente Regolamento e tutte le sue successive modifiche, adottate con deliberazione del Consiglio Comunale, sono sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.